

## CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA

Tra

l'Università degli Studi di Bergamo – *Centro di Ateneo per la Qualità dell'Insegnamento e dell'Apprendimento*, C.F. 80004350163, P. IVA 01612800167, rappresentato dal suo Direttore Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone, domiciliato per il presente atto presso la sede di Bergamo, ed autorizzato alla stipula del presente atto dall'art.37 comma 2 lett. b) dello Statuto e con Delibera della Giunta del CQIA del 28/09/2015;

e

l'IC di Viggiù "Martino Longhi", (di seguito "Committente"), C.F. 80016820120; avente sede legale in Viggiù (VA), Via Indipendenza n. 18, Loc. Baraggia – cap 21059, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Carcano

### premesse che

il Committente ha manifestato la volontà di affidare al *Centro* una commessa per lo svolgimento di attività didattica per la realizzazione di un corso di formazione dal titolo "Per una didattica che sviluppi competenze"

- A. Il *Centro* possiede al proprio interno le competenze tecnico-scientifiche necessarie per realizzare tale attività.
- B. L'art.66 del D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente alle Università di eseguire attività per conto terzi mediante la stipula di contratti di diritto privato; tale normativa è integrata dal vigente Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni.

Considerate le premesse, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO** – Il Committente affida al *Centro*, che accetta, l'esecuzione della commessa per lo svolgimento di attività didattica relativa ad un Corso di formazione dal titolo "Per una didattica che sviluppi competenze".  
Il Programma è allegato al presente contratto come parte integrante dello stesso.

**Articolo 2 DIREZIONE E RESPONSABILITÀ** - Il *Centro* svolge tale commessa per lo svolgimento di attività didattica sotto la direzione della Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone cui compete la responsabilità della commessa stessa e dei rapporti con il Committente e che firma per assenso il presente atto.  
Per il Committente è responsabile il Dott. Giuseppe Carcano

**Articolo 3 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** – Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite nel periodo ottobre 2015 – maggio 2016 con decorrenza dalla data della sottoscrizione secondo il calendario allegato al presente atto. Tale scadenza può essere prorogata di comune accordo su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga, ed ai sensi di legge.  
Le attività oggetto del presente contratto sono svolte presso la sede dell'IC di Viggiù.

**Articolo 4 CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO** – Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1, è determinato in € 6.000,00 esente I.V.A. ai sensi dell'art.10 comma 20 del D.P.R. 633/72.

Tale somma viene versata all'Università degli Studi di Bergamo su presentazione di regolare fattura.

All'importo lordo complessivo si aggiungerà € 2,00 per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture esenti I.V.A. emesse dall'Università degli Studi di Bergamo (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bergamo – numero 52647/2003 del 06.06.2003).

I pagamenti sono effettuati dal Committente entro 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura da emettere alle seguenti scadenze:

50% all'atto della sottoscrizione del contratto  
50% a saldo.

Le relazioni e tutta la corrispondenza, inclusi gli originali delle fatture, sono inoltrate al seguente indirizzo:

IC di Viggiù, Via Indipendenza n. 18, Loc. Baraggia – 21059 Viggiù (VA), PEC vaic81900a@pec.istruzione.it

La corrispondenza del Committente verso il *Centro* è inoltrata al seguente indirizzo: Università degli Studi di Bergamo – CQIA, via Dei Caniana n. 2, 24127 – Bergamo, PEC protocollo@unibg.legalmail.it

**Articolo 5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISITE DALL'ESTERNO** - L'Università degli Studi di Bergamo, che assume la piena responsabilità nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per il mantenimento dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo articolo 10, si riserva di acquisire prestazioni professionali di soggetti esterni per le esigenze del contratto. Le predette prestazioni rimarranno esclusivamente a carico dell'Università.

**Articolo 6 RIPRODUZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO** - Il Committente si riserva il diritto di riprodurre tutto il materiale didattico fornito dal Centro, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni.

**Articolo 7 UTILIZZO DEL NOME DELL'UNIVERSITÀ** – L'Università non può essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e in particolare a scopi pubblicitari. Il Committente può quindi utilizzare liberamente il nome dell'Università per scopi collegati all'oggetto della commessa citandolo in eventuali presentazioni di memorie a convegni o seminari, pubblicazioni dei risultati o altro, relativi alle attività oggetto del presente contratto.

**Articolo 8 SICUREZZA ED ASSICURAZIONI** – Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d'esecuzione delle attività.  
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.  
In particolare, il Committente dichiara di avere ottemperato agli obblighi posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 17 e 26 del D. Lgs.81/2008.

**Art. 9 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE** – L'Università degli Studi di Bergamo ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, ai sensi della legge 190 del 06.11.2012; l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito al Dirigente Generale dott. Giuseppe Giovanelli.

All'indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di irregolarità del procedimento.

**Articolo 10 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI** – Il personale direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'attività, incluso il personale dipendente, dovrà essere previamente informato del carattere riservato delle Informazioni, sottoscrivendo al riguardo una dichiarazione contenente l'impegno a rispettare gli stessi obblighi di segretezza precedentemente indicati.

Le Parti altresì concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

**Articolo 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per:

- le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata;
- fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Centro.

Titolari del trattamento sono, rispettivamente, per il Committente l'IC di Viggiù, per il *Centro* è l'Università degli Studi di Bergamo.

Responsabili del trattamento sono, rispettivamente, per il Committente il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Carcano, per il *Centro* il Direttore Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

**Articolo 12 RISOLUZIONE E RECESSO** – In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del *Centro*, il Committente può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c. Tale diffida deve prevedere per l'adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della medesima.

Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il *Centro* non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Resta salvo il diritto del Committente all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto. L'eventuale corresponsione delle somme precedentemente indicate non comporta necessariamente rinuncia all'azione suddetta.

Il *Centro* può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del *Centro* stesso. Il recesso viene comunicato al Committente mediante lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Committente secondo quanto previsto nel paragrafo precedente e, a titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto un compenso pari al 10% della differenza tra l'importo

contrattuale e l'importo delle attività eseguite determinate con le modalità precedentemente indicate.

**Articolo 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE** - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto.

Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

**Articolo 14 ONERI FISCALI** - Le spese di bollo del contratto sono a carico del Committente ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 642/72.


Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131/86.

**Articolo 15 CLAUSOLE VESSATORIE/DISPOSIZIONE FINALE** - Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il Centro ed il Committente. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.


Bergamo, 19/10/2015  
Prot. n. 69971/III/19

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

per IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Prof. Giancarlo Maccagnani)




IL RESP.LE SCIENTIFICO  
(Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone)



**PER L'IC MARTINO LONGHI DI VIGGIÙ**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Dott. ~~SA~~ GIUSEPPE CARAYO)



IL RESP.LE SCIENTIFICO  
(Dott. ~~FESTA~~ DAMIANO)

